

Concordia s/S, 9 dicembre 2015

Spett. le

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
S.S. CISA 114
46047 – PORTO MANTOVANO (MN)

Alla c.a. geom. Paolo Zangelmi


Oggetto: garanzia buona esecuzione lavori di ripristino sede stradale.

Si trasmette in allegato copia per il beneficiario dell'atto di fideiussione n. ILFA LEASING SPA n. IL 1247102015 del 3/12/2015 di € 20.000,00.

Cortesemente si chiede di apporre timbro e firma del beneficiario sulla copia per il contraente e copia per la società e di restituirla alla scrivente.

Ringraziando anticipatamente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per Acque della Concordia Srl
Emanuela Provasi
Ufficio Finanziario Cpl



GARANZIA FIDEJUSSORIA

Copia per il Beneficiario - N. Atto: IL1247102015

DATI ANAGRAFICI		
Numero Bozza	Numero Polizza	Cod. Agente
PR010071073011850	IL1247102015	73-110

CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA
ACQUE DELLA CONCORDIA S.R.L.

COMUNE	FRAZIONE/VIA/NUMERO	CAP	PR
MANTOVA	VIA GIORDANO DI CAPI 28+/30	46100	MN

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	N. POS. CLIENTE CAUZIONI
02421120201	02421120201	10071

BENEFICIARIO
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

COMUNE	FRAZIONE/VIA/NUMERO	CAP	PR
PORTO MANTOVANO	S.S. CISA 114	46047	MN

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

OGGETTO GARANZIA
La società ILFA LEASING SPA (in seguito denominata società) con sede a Roma alla Via Giuseppe Pecchio, 8 iscritta al registro delle imprese di Roma - cod. fisc. E Partita Iva n° 03701511002 - iscritta al n° 16637 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari operanti nel settore finanziario disciplinato dall'ex art. 106 - d. lgs. n. 385/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi, per delega del ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30/12/1998 n. 516 e 517 (G.U.R.I. n. 81 del 09/04/1999) e del 16/04/1999 n. 1 (G.U.R.I. n. 98 del 28/04/1999), con il presente contratto ed alle condizioni che seguono, si costituisce garante a favore del beneficiario e fino alla concorrenza della somma garantita nell'interesse del Contraente il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, A GARANZIA DI € 20.000,00 (euro ventimila/00) GARANZIA DI UN CORRETTO RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DI LAVORI EFFETTUATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

SOMMA ASSICURATA (Importo cauzione in Euro)
In lettere ventimila/00 € 20.000,00

DURATA DELLA GARANZIA
EFFETTO 01/11/2015 TERMINE 31/10/2016

DURATA DELLA PROROGA
A PARTIRE DAL 01/11/2016 TERMINE 31/10/2017

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A: ILFA LEASING SPA - IBAN: IT07H0350073221000000004596 - UBI BANCO DI BRESCIA			
	Importo	Dir. Emiss./Notaio	Totale
PREMIO INIZIALE €	350,00	50,00	400,00
EVEN. PROROGHE €	300,00	50,00	350,00

EMESSA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO A ROMA IL 03/12/2015 15:31:18
--

IL CONTRAENTE **IL BENEFICIARIO** **ILFA LEASING SPA**

ACQUE DELLA CONCORDIA
 Il Presidente
 Dott. Ing. Davide BONELLI



Firme apposte in presenza di

Cognome Nome

Firma

Data

ILFA LEASING SPA - Sede Legale ed Amministrativa: Via Giuseppe Pecchio, 8 - 00191 ROMA
 Tel: +39 06.36300345 - Fax: +39 06.56561249
 P.IVA: 03701511002 - ISCR. BANCA D'ITALIA N. 16637 - Cap. Soc. € 15.000.000,00
 www.ilfaspa.it - info@ilfaspa.it

Per verificare l'autenticità dell'Atto vai a www.ilfaspa.com/verifica.asp e digita CODICE: 1545031220151512011850 - CONTROLLO: 100711018

CONDIZIONI GENERALI / RAMO EP-CI

Art.1-Efficacia della garanzia e decadenza

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare LA SOCIETA' mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla SOCIETA'. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, Incamerato dalla SOCIETA' e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla SOCIETA' l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi LA SOCIETA' da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla SOCIETA', a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., LA SOCIETA' non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. LA SOCIETA' rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della SOCIETA', altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla SOCIETA' quanto avesse incassato a tale titolo

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla SOCIETA', tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c. LA SOCIETA' è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che LA SOCIETA' dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, LA SOCIETA' può pretendere che Il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della SOCIETA', onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETA'.

Art.9-Forme delle comunicazioni alla SOCIETA'- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla SOCIETA', dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della SOCIETA', risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime.

Art. 10 - Ogni controversia che dovesse insorgere tra LA SOCIETA', il Contraente e l'Ente garantito, in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale del luogo ove ha sede LA SOCIETA'.

ART.11 - La società rinuncia alla restituzione del corrispettivo versato in caso di mancata accettazione della polizza emessa da parte del Beneficiario, manlevando la ILFA LEASING SPA da ogni responsabilità in caso di mancata accettazione della stessa e da qualunque eventuale responsabilità in cui si possa incorrere, dando atto, per quanto possa occorrere, che nessuna rimostranza potrà essere fatta nei confronti della ILFA LEASING SPA.

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art.5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

Art.7 - (Deposito Cautelativo).

Art. 10 - (Foro competente).

IL RICHIEDENTE

IL BENEFICIARIO

ILFA LEASING SPA

ACQUE DELLA CONCORDIA S.p.A.
Il Presidente
Dott. Ing. Davide BONFETTI



Firme apposte in presenza di

Cognome

Nome

Firma

Data

Copia per il Beneficiario - N. Art. 11247102015